



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO

REG.ORDINANZE N. 71/2019

Area Sicurezza

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE I GIORNI 21, 22 E 23 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA "IN CASTELLO A TUTTA BIRRA". ARTICOLO 50, COMMA 7-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETT. A), DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti "*...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- i giorni venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 si svolgerà a San Colombano al Lambro nel Parcheggio del Castello l'iniziativa "In Castello a Tutta Birra" organizzata dalla Pro Loco di San Colombano al Lambro col patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione della suddetta iniziativa si registra tradizionalmente una forte affluenza di persone e turisti;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro e lattine, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta;

Considerato che:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- per converso, da quanto sopra esposto al riguardo delle dette situazioni, può darsi luogo all'emergere di comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dalle ore 20,00 in poi,

dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario preserale, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Ritenuto di intervenire, in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso dei visitatori;

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

in San Colombano al Lambro, nel Parcheggio del Castello Belgioioso, nel Parco, Area Spettacoli, Ricetto e Cortile del Castello:

- dalle ore 20,00 di venerdì 21.06.2019 fino all'avvenuto deflusso delle persone;
 - dalle ore 20,00 di sabato 22.06.2019 fino all'avvenuto deflusso delle persone;
 - dalle ore 20,00 di domenica 23.06.2019 fino all'avvenuto deflusso delle persone:
1. Il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro di qualsivoglia tipologia;
 2. Il divieto di vendere e/o distribuire gratuitamente bevande in qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri ecc.) di vetro e contenitori di latta;
 3. Dalle ore 24,00 dei giorni 21, 22 e 23 giugno 2019, fino all'effettiva ripresa della manifestazione, è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma

e modalità nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

L'inosservanza del precetto è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora determinato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza alla Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro e al Comando Polizia Locale di San Colombano al Lambro.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 18/06/2019

IL SINDACO
(CESARI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.)